

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° /2017 del R.G. in data 3 aprile 2017, iniziata con atto di citazione notificato telematicamente in data 24 marzo 2017

da

- , in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale unita telematicamente all'atto di citazione,

attore

contro

- , in persona del legale rappresentante, con il procuratore avvocato del Foro di , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avvocato , per procura speciale unita telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto

avente per oggetto: leasing – 1.43.121.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

osserva

La società , che in data 19.10.2006 ha concluso con un contratto di leasing immobiliare, ha chiesto che venga



accertata la nullità della clausola di indicizzazione del canone al cambio franco svizzero/euro o che venga accertato che detta clausola ha natura di strumento finanziario e che la banca concedente venga condannata a restituire tutte le somme addebitate a tale titolo.

La banca convenuta si è opposta all'accoglimento delle domande attoree ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme che fossero riconosciute pagate indebitamente e la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito.

La causa perviene a decisione senza la assunzione di prove diverse dai documenti prodotti dalle parti.

Nel suo atto introduttivo la società attrice ha eccepito la nullità sia della clausola di indicizzazione dei canoni al Libor CHF 3 mesi 365, che della clausola di indicizzazione al cambio CHF/Euro, ma non ha poi correlato alla prima eccezione alcuna domanda, limitandosi a chiedere la restituzione delle somme addebitate in forza della seconda clausola.

La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di rischio cambio fondata sulla asserita nullità della clausola per indeterminatezza ha ad oggetto la medesima somma che viene richiesta, in via subordinata, a titolo di risarcimento danni per la violazione delle norme a tutela dell'investitore sul presupposto che la clausola in questione abbia natura di strumento finanziario.

Si tratta quindi di domande proposte in via alternativa più che subordinate l'una all'altra e l'identità del *petitum* consiglia di esaminare, in base al criterio della ragione più liquida, la domanda di risarcimento, atteso che questo Tribunale, nella persona di diversi giudicanti, ha ripetutamente riconosciuto natura di strumento finanziario alla clausola di "rischio cambio" inserita nei contratti di leasing stipulati da

(sentenza 13.5.2015, n. 711; sentenza 30.1-1.2.2016, n. 108; sentenza



4-5.11.2016, n. 1336; ordinanza 12.9.2016, in R.G. /16; sentenza 15-16.10.2017, n. 1231; sentenza 2-4.1.2018, n. 11) e almeno in un'occasione la decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte d'Appello di Trieste (sentenza 17.1.2017, n. 23); l'orientamento giurisprudenziale sul punto può dunque ritenersi ormai consolidato.

La clausola di "rischio cambio", inserita tra le "condizioni particolari di contratto" (doc. 1 di parte attrice) prevede che *"In caso di canoni determinati sulla base del rapporto di cambio euro/valuta convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata alla lettera L (in quanto, in tal caso, la provvista del Locatore per il pagamento dell'intero prezzo del bene – imponibile oltre IVA – è rapportato, con il consenso del Conduttore, al predetto rapporto di cambio), i canoni saranno altresì variabili secondo il seguente criterio.*

Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone. Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a carico del Conduttore. Se la variazione è negativa, il canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a favore del Conduttore. Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse – per qualsiasi causa – la rilevazione ufficiale del cambio, si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il Conduttore pertanto dichiara di accettare fin d'ora ogni variazione dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al mutato rapporto di cambio euro/valuta, obbligandosi a



pagare la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta a mezzo procedura R.I.D., mentre le variazioni in diminuzione saranno accreditate mediante rimessa diretta. Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio di cambio, ha carattere aleatorio"; di seguito, alla lettera L, viene indicato il cambio di riferimento in quello di 1 Franco svizzero = 1,5975 Euro.

Secondo la società attrice, il riconoscimento a carico o a favore delle parti di importi differenziali calcolati sulla variazione tra il cambio storico di riferimento concordato e il cambio effettivo del giorno di scadenza costituirebbe una operazione finanziaria, soggetta alla normativa dettata dal d.lgs. 58/1998 e dal Regolamento Consob 11522 del 1998 (applicabile *ratione temporis*).

A differenza della indicizzazione dei canoni, che opera mediante una variazione del piano finanziario, asseritamente formulato sulla base del parametro costituito dal Libor CHF al tasso convenzionale dell'1,2500% e destinato a modificarsi con il variare del tasso, in forza della clausola di "rischio cambio" l'importo dei canoni varia a seconda del variare del rapporto tra il cambio storico tra franco svizzero ed euro convenzionalmente stabilito dalle parti e il cambio corrente, e la variazione viene immediatamente rapportata al canone in scadenza secondo le diverse modalità previste in caso di variazione positiva (ovvero di apprezzamento della valuta svizzera sull'euro) o negativa (ovvero di apprezzamento dell'euro sulla valuta svizzera).

In tal modo all'utilizzatore è addossato un doppio rischio, quello della variazione del Libor, che incide sul piano finanziario e determina una variazione del canone, sia pure liquidata a parte rispetto al pagamento dell'importo "base" del canone, che rimane costante nella misura indicata in contratto (€ 3.826,76), e quello della variazione del cambio CHF/Euro, che



pure determina addebiti o accrediti autonomi.

Si tratta di un rischio che le parti hanno convenzionalmente voluto ed accettato, dando altresì atto nel contratto che la clausola che prevede il c.d. “rischio cambio” ha carattere aleatorio.

Il fatto che la clausola di “rischio cambio” sia stata oggetto della volontà negoziale delle parti non esclude che ad essa si debbano applicare le norme in materia di intermediazione finanziaria, come sostenuto dalla società attrice.

E’ indubbio che di per sé la locazione finanziaria non rientra tra i servizi e le attività di investimento né fra gli strumenti finanziari di cui all’art. 1 commi 2 e 5 T.U.F., ma questo non esclude che nel contratto possano venire inseriti elementi suscettibili di integrare un vero e proprio strumento finanziario.

La clausola di “rischio cambio” prevede dei flussi monetari collegati all’andamento di una valuta estera (nel caso specifico il Franco svizzero), che vengono regolati autonomamente rispetto alle obbligazioni tipiche del contratto di leasing e che altro non sono che l’oggetto di un contratto a termine (perché scadente periodicamente), la cui esecuzione avviene mediante il pagamento di un differenziale in contanti; un contratto di questo contenuto rientra tra gli “strumenti finanziari derivati”, a norma dell’art. 1 comma 2 lett. g) del d.lgs. 58/1998 ed è assimilabile ad un “*currency rate swap*”.

In relazione alla clausola di “rischio cambio”, il canone mensile costituisce solamente la base di calcolo per determinare il differenziale spettante all’una o all’altra parte, con una mera funzione aleatoria, visto che gli effetti della sua applicazione non sono né quelli di “riequilibrare” le prestazioni contrattuali, né quelli di “compensare” gli effetti dell’indicizzazione, come risulta evidente dal fatto che l’investimento effettuato da

per l’acquisto e la costruzione dell’immobile (il “*prezzo globale*



dell'opera" indicato nel verbale di consegna) era in Euro e che il conduttore doveva versare il canone periodico in Euro, sicché non vi era alcuna necessità di mantenere nel tempo un equilibrio nella quantità di Euro necessari ad acquistare Franchi svizzeri per il rimborso del finanziamento.

La banca convenuta sostiene però il contrario, affermando di avere acquisito in franchi svizzeri la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile concesso in leasing alla società attrice; la circostanza, ove anche fosse vera, rimane priva di rilevanza nel rapporto contrattuale tra le parti: come e dove

si sia procurata la provvista per acquistare l'immobile è questione che sta a monte del contratto ed è estranea alla volontà dell'utilizzatore.

La banca convenuta ha insistito nei suoi atti sul fatto che la acquisizione della provvista in franchi svizzeri sarebbe stata *"voluta ed accettata espressamente da controparte, così come rilevabile dal contratto di leasing"*, ma le clausole alle quali essa si richiama non confermano tale assunto.

Il fatto che il contratto contenga una clausola di indicizzazione al cambio CHF/Euro di per sé non prova affatto che *"la provvista è stata tratta dalla Banca, d'accordo con , in Franchi svizzeri"* e la clausola delle condizioni particolari che dimostrerebbe che l'utilizzatore era consapevole che la provvista era stata acquisita in Franchi svizzeri riferisce il consenso del conduttore al fatto che *"la provvista del locatore per il pagamento dell'intero prezzo del bene"* (...) era *"rapportata"* al rapporto di cambio, non certo che era costituita da Franchi svizzeri (ed il fatto che anche la provvista, oltre ai canoni, fosse rapportata alla valuta svizzera non esclude comunque che la indicizzazione dei canoni al cambio integri uno strumento finanziario).

Anche il Collegio di Milano dell'Arbitro bancario finanziario ha avuto



modo di affermare, nella decisione n. 3645 dell'8 luglio 2013, con riferimento ad un contratto analogo a quello oggetto di causa, che il meccanismo di ancoraggio al tasso di cambio tra l'Euro ed un'altra valuta include *“una evidente componente derivativa all'interno dello stesso accordo, verosimilmente riconducibile al modello di una quantity-adjusting option (o in breve, nel gergo dei mercati, quanto option). Si tratta di un'opzione il cui regolamento ha luogo in una valuta diversa da quella in cui è denominata l'attività fondamentale e gli operatori di norma se ne avvalgono quando nutrano timori circa la stabilità della valuta di denominazione. La quanto option è un derivato altamente speculativo per la parte concedente, il cui rischio è direttamente correlato alla probabilità di oscillazione del cambio, e di norma il suo rilascio è compensato attraverso un premio particolarmente elevato. Nello specifico, l'addossamento del rischio di cambio alla ricorrente comportava, nella sostanza, la vendita da parte della medesima alla banca di una quanto option sul cambio euro/yen. Di fatto, insomma, il contratto di leasing per l'acquisto di un bene strumentale andava ad incorporare uno strumento derivato valutario il cui oggetto (produzione di differenziali sui corsi delle valute assunte a fondamentale) avrebbe potuto condurre anche a sensibili dilatazioni (quantity adjusting per l'appunto) del valore dei canoni periodici”*.

In linea più generale, Cass. sez. I, 19 maggio 2005, n. 10598 ha affermato che nel concetto di valore mobiliare ai fini dell'assoggettamento alle norme in materia di intermediazione finanziaria rientra *“anche il domestic currency swap, inteso come contratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della*



medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito”.

Nello stesso senso la sentenza della Corte d’Appello di Milano 13 giugno 2003, secondo cui rientrano nell’ambito di applicabilità del T.U.F. *“i contratti costituenti "strumenti finanziari collegati a valute", ossia quelli in cui concretamente non si comprano e si vendono valute, ma le loro mutevoli quotazioni rappresentando il dato a cui è "collegato" il vero oggetto del contratto”* che è *“costituito dai guadagni o dalle perdite infine scaturiti dalle fluttuazioni di cambio”.*

La clausola in questione prevede quello scambio di flussi monetari che è la prima e principale caratteristica strutturale del contratto di *Currency Rate Swap*: non si vede come altro definire il fatto che la sua applicazione porti, a ciascuna scadenza prevista, alla quantificazione di un credito della banca o dell’utilizzatore, cui corrisponde, in base alle previsioni contrattuali, in entrambi i casi, un pagamento (*“con rimessa diretta a mezzo procedura R.I.D.”* nel primo caso, *“mediante rimessa diretta”* nel secondo) e dunque la effettività del *“flusso”* monetario in favore dell’uno o dell’altro contraente (ma a diversa conclusione non si giungerebbe neppure se la partita di credito a favore dell’utilizzatore venisse regolata mediante compensazione con i crediti del concedente).

La clausola di *“rischio cambio”* introduce dunque nel contratto uno strumento finanziario, dotato di causa propria ed autonoma rispetto al contratto di leasing, la cui autonomia è sottolineata dalla liquidazione separata dei flussi finanziari che la sua esecuzione determina e dalla evidenza data nel contratto al suo carattere aleatorio.

Non si è dunque in presenza di un contratto complesso, la cui causa contrattuale (intesa come lo scopo, di contenuto economico, che le parti perseguono con la conclusione di uno specifico accordo) è unica, ma di un collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno dotato della sua causa.



È fuor di dubbio che il rapporto contrattuale intercorrente tra e intendesse realizzare lo scopo principale di far disporre alla società attrice di un determinato bene al fine dello svolgimento della propria attività, senza dover pagare subito l'intero prezzo d'acquisto. E' però altrettanto evidente che nella fattispecie sussistevano altri scopi perseguiti al contempo dalle parti e che essi non erano puramente accessori rispetto al fine principale (di finanziamento), ma dotati di una rilevanza tale da integrare una autonoma ipotesi contrattuale.

A nulla rileva il fatto che il rapporto contrattuale nel suo complesso venga qualificato dalle parti come "contratto di locazione finanziaria"; la giurisprudenza di merito (in tema di polizze "index linked") ha infatti affermato che: *"Nel caso in cui ... la prestazione ... sia legata ... al valore di strumenti finanziari assunti quale riferimento, la causa del contratto deve ritenersi estranea a quella tipica del contratto di assicurazione, divenendo del tutto irrilevante il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti, con la conseguenza che ad esso devono essere applicate le norme relative alla intermediazione finanziaria"* (Trib. Venezia, 24.6.2010, in Resp. Civ. e Prev., 2011, 4, 869).

La questione non è, come vorrebbe la banca convenuta, quella di interpretare il contratto nel senso che la clausola di rischio cambio è indissolubilmente legata al leasing, ma di ricondurre al contenuto dell'accordo le norme applicabili, qualificando giuridicamente il loro contenuto.

La autonomia del rapporto contrattuale costituito con la clausola di "rischio cambio" comporta che le somme versate dall'utilizzatore in forza di essa non sono un corrispettivo del contratto di leasing; la natura di strumento finanziario della clausola imponeva invece alla banca concedente (che lo ha negoziato per conto proprio) il rispetto delle norme di condotta previste per gli intermediari finanziari dal d.lgs. 58/1998 e dalla normativa



regolamentare applicabile.

Come osservato da questo Tribunale nella sentenza 30.1-1.2.2016, n. 108, non è pensabile che la normativa che impone agli intermediari finanziari speciali obblighi di *“diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”* (art. 21, comma 1, lett. a, T.U.F.) possa essere semplicemente ignorata qualora quei medesimi intermediari utilizzino gli strumenti finanziari nell’ambito della diversa attività di erogazione del credito.

Anche quest’ultima attività è regolata da una normativa speciale volta alla salvaguardia di interessi generali e alla tutela di parti contrattuali deboli.

E le due normative speciali (quella per l’attività creditizia e quella per l’attività di intermediazione finanziaria) sono innanzitutto accomunate dalla scelta del legislatore di riservarne lo svolgimento a soggetti particolarmente qualificati e appositamente abilitati, soggetti che, nei due casi, sono in buona parte i medesimi (in particolare le banche).

Ma se l’esigenza di una disciplina speciale è imposta dalle specificità di ciascuna determinata attività economica e negoziale, è doveroso che quella disciplina trovi applicazione ogni qual volta sia proprio quell’attività ad essere posta in essere, in qualsiasi modo ciò avvenga.

In altri termini, se all’attività di erogazione del credito (in questo caso, mediante contratto di leasing) si associa l’attività di intermediazione finanziaria (la stipulazione di un contratto derivato su valute) è doveroso che siano rispettate entrambe le normative speciali, le quali non confliggono tra di loro ma ben possono concorrere, ciascuna nel suo ambito.

Nulla impedisce alla banca di inserire nel contratto di leasing una clausola aleatoria di contenuto corrispondente ad uno strumento finanziario speculativo, ma non vi è motivo per sostenere che possa farlo senza *“acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi*



siano sempre adeguatamente informati" (art. 21, comma 1, lett. a, T.U.F.) e senza rispettare tutte le modalità previste dal relativo regolamento della CONSOB.

Non vi è questione sul fatto che gli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare in materia di intermediazione finanziaria non siano stati rispettati, atteso che la banca convenuta non ha considerato la clausola in questione come uno strumento finanziario; così non ha adempiuto gli obblighi informativi, attivi e passivi imposti dalla citata norma dell'art. 21 comma 1 del T.U.F. e dall'art. 28 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 1.7.1998, n. 11522, nonché gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto al profilo soggettivo del cliente impliciti nel disposto dell'art. 29 comma 1 e quelli previsti dall'art. 27 del medesimo regolamento, derivanti dall'esistenza di un conflitto di interessi con il cliente (non essendo dubbio che la reciprocità di guadagni e perdite determinate dalla applicazione della clausola di "rischio cambio" determini un conflitto di interessi tra intermediario e investitore, a differenza di quanto avviene nel caso in cui l'intermediario si limiti a vendere all'investitore degli strumenti finanziari al loro prezzo di mercato).

Proprio il fatto che il soggetto finanziato avesse come unico obiettivo quello di ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene e non di gestire un rischio di cambio ovvero di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera, obiettivi che invece per sua stessa ammissione aveva la banca avendo acquisito la provvista in Franchi svizzeri (o almeno l'obiettivo di gestire un rischio di cambio, dandole credito di non avere voluto anche speculare sul tasso di cambio della valuta estera ai danni dell'utilizzatore) palesa che l'utilizzatore avrebbe avuto diritto di essere adeguatamente informato sulle caratteristiche di strumento finanziario della clausola in questione.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal T.U.F. e dal Regolamento della Consob non comporta nullità della clausola: secondo il



consolidato insegnamento della Corte Suprema (Cass. s.u. 19.12.2007, n° 26724; Cass. sez. I, 19.10.2012, n° 18039; Cass. sez. I, 10.4.2014, n° 8462) la violazione degli obblighi di comportamento imposti dal T.U.F. comporta la responsabilità precontrattuale e contrattuale da inadempimento a carico dell'intermediario finanziario, ma non l'invalidità del contratto.

L'inadempimento, concretato dalla totale inosservanza delle norme che disciplinano la attività dell'intermediario finanziario, assume il carattere di gravità che giustifica la risoluzione del contratto finanziario collegato al leasing.

Ne consegue che, con il limite della prescrizione decennale, le somme pagate dalla società attrice a titolo di "rischio cambio" debbono esserle restituite, maggiorate degli interessi legali dalla data di ciascun pagamento.

La banca convenuta ha chiesto a sua volta, in via subordinata all'accoglimento delle domande di nullità o di risoluzione proposte dalla società attrice, la restituzione delle somme accreditate a al medesimo titolo e anche la sua domanda va accolta.

Gli importi reciprocamente dovuti sono ricavabili dalle fatture prodotte dalla società attrice (suoi documenti da 2 a 24 e 28); la compensazione tra crediti reciproci può venire effettuata in questa sede solamente tra le poste di segno opposto inserite nella medesima fattura, attesa la difficoltà di quantificare gli interessi.

Di seguito il prospetto delle somme che la società attrice ha diritto di vedersi restituire con indicazione delle fatture di riferimento (con il segno meno le somme che deve restituire):

Data fattura e numero documento	Rischio cambio in aumento	Rischio cambio in diminuzione	Saldo
30.04.2007 (doc. 2)	14,64	82,27	- 67,63
31.10.2007 (doc. 3)		256,36	- 256,36



30.04.2008 (doc. 4)	188,07	123,00	55,07
31.10.2008 (doc. 5)	327,16	64,85	262,31
30.04.2009 (doc. 6)	1.567,41		1.567,41
31.10.2009 (doc. 7)	1.370,16		1.370,16
30.04.2010 (doc. 8)	2.134,07		2.134,07
31.10.2010 (doc. 9)	4.563,70		4.563,70
30.04.2011 (doc. 10)	6.003,73		6.003,73
31.10.2011 (doc. 11)	8.958,02		8.958,02
30.04.2012 (doc. 12)	8.282,72		8.282,72
31.10.2012 (doc. 13)	8.261,49		8.261,49
30.04.2013 (doc. 14)	7.809,15		7.809,15
31.10.2013 (doc. 15)	6.014,40		6.014,40
30.04.2014 (doc. 16)	6.326,00		6.326,00
31.10.2014 (doc.17)	6.578,19		6.578,19
30.04.2015 (doc. 18)	8.493,59		8.493,59
31.10.2015 (doc. 19)	9.791,43		9.791,43
30.04.2016 (doc. 20)	9.259,72		9.259,72
31.12.2016 (doc. 20)	9.104,56		9.104,56
30.04.2017 (doc. 28)	9.744,42		9.744,42

L'ultima fattura è stata prodotta dalla società attrice con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e la domanda iniziale, che di essa non teneva conto, è stata di conseguenza modificata nell'importo.

L'addebito è sopravvenuto in corso di causa e la società attrice non poteva produrre quella fattura con l'atto introduttivo, sicché la produzione deve ritenersi ammissibile; ammissibile è anche la modifica della domanda, che si è limitata ad un ampliamento del *petitum*, rimanendo invariata la causa petendi.

In data 30.7.2012, in data 28.3.2014 e in data 8.7.2014 risultano emesse in



favore di tre note di accredito per “errata indicizzazione cambio”, del complessivo importo di € 11.527,32; anche detto importo va restituito alla banca convenuta, con gli interessi legali dalla data dell’accredito.

Complessivamente, le somme che deve restituire a ammontano, in linea capitale, a € 114.580,14 e quelle che deve restituire a ammontano, sempre in linea capitale, a € 11.851,31.

Nessuno dei crediti attorei è sorto in data anteriore a dieci anni prima della proposizione della domanda giudiziale, sicché la prescrizione eccepita dalla banca convenuta non opera; sarebbe invece prescritto il credito di

che trova titolo nella fattura del 3.4.2007, ma la società attrice non ha a sua volta eccepito la prescrizione.

La società attrice vede accolte le sue domande, avendo rilevanza marginale l’accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della banca convenuta; a ciò segue la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituenti e delle modalità della fase decisoria.

Come da sua richiesta, va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della società attrice, che si è dichiarato antistatario.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiarò risolto per inadempimento il contratto avente natura finanziaria ravvisabile nella clausola di “rischio cambio” del contratto di leasing immobiliare concluso da “ ” e “ ” in data 19 ottobre 2006 e, per l’effetto,

2) Condannò “ ”, in persona del legale rappresentante, a restituire a “ ”, in persona del legale rappresentante, la capital somma di € 114.580,14, oltre agli interessi legali



dalla data dei singoli pagamenti al saldo;

3) Condanna “ ”, in persona del legale rappresentante, a restituire a “ ”, in persona del legale rappresentante, la capital somma di € 11.851,31 oltre agli interessi legali dalla data di ciascun accredito al saldo;

4) Condanna “ ”, in persona del legale rappresentante, a rimborsare a “ ”, in persona del legale rappresentante, le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi, in € 2.430,00 per la fase di studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva, in € 1.570,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 2.050,00 per la fase decisoria e in € 1.140,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA., con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 25/06/2018.

Il Giudice

- Dott. Francesco Venier -



